

# Ordinary Assist



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:*  
*Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

# Ordinary Assist

## Normativa

- 4 | Processo tributario telematico - uso degli strumenti informatici: le specifiche tecniche
- 4 | 730 precompilato - Trasmissione telematica delle spese sanitarie da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate
- 4 | Accordo FATCA Italia – Stati Uniti: misure attuative
- 4 | Split payment: l'Italia autorizzata dall'Unione europea
- 5 | IMU terreni agricoli: la 1° rata entro il 30 ottobre 2015
- 5 | Il decreto-legge n. 83/2015 (in materia di amministrazione giudiziaria) è stato convertito
- 6 | Abuso del diritto, raddoppio dei termini di accertamento e regime di adempimento collaborativo: attuata la delega fiscale
- 6 | Fatturazione e trasmissione telematica delle operazioni IVA: attuata la delega fiscale
- 7 | IVA: costituiscono servizi internazionali non imponibili anche i servizi accessori di piccole spedizioni di carattere non commerciale
- 7 | Estese le franchigie dai diritti doganali anche ai servizi accessori
- 7 | IVA: modifiche alla disciplina relativa a talune operazioni intra-UE

## Prassi

- 8 | Principali novità della legge di stabilità 2015, istruzioni operative - Guardia di Finanza
- 8 | Voluntary disclosure, istruzioni operative: Guardia di Finanza
- 8 | Voluntary disclosure, i nuovi chiarimenti: Agenzia entrate
- 9 | Voluntary disclosure, modello waiver svizzero in alternativa al fac-simile italiano: Agenzia entrate
- 9 | Voluntary disclosure, ancora chiarimenti: Agenzia entrate
- 10 | Cessione dell'unica azienda detenuta da un'impresa familiare - trattamento fiscale della plusvalenza
- 10 | Condominio minimo - Detrazione spese per interventi edilizi
- 11 | Disposizioni attuative FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
- 12 | Intramissibilità delle sanzioni agli eredi in caso di pagamento rateale
- 12 | Autotrasportatori, il MEF rivede le deduzioni forfetarie
- 12 | Preclusione all'autocompensazione e compensazione dei rimborsi da assistenza fiscale
- 13 | Aliquota IVA applicabile alla cessione di carni di quaglia congelate
- 13 | Regime di vantaggio - IVA relativa ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a privati residenti in altro Paese dell'Unione europea
- 13 | Cambi valute estere mese di luglio 2015
- 13 | Aliquota IVA del 4% per componenti monouso essenziali ed indispensabili per l'impianto dello stent coronarico
- 14 | Tax credit per la riqualificazione delle strutture ricettive - Periodo d'imposta 2014
- 14 | Trattamento medico chirurgico per il disturbo di identità di genere – detrazione delle spese

# Ordinary Assist

- 14 | Modello 730 precompilato - Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie

## Novità dai siti delle Agenzia fiscali

### Comunicazioni, strumenti e utilità

- 16 | Opera audiovisive - Crediti d'imposta a favore dei produttori indipendenti - Codici tributo
- 16 | INTRA12 - Approvazione del nuovo modello
- 16 | Somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti nel 2014 dal Senato, dalla Camera dei Deputati, dalla Presidenza della Repubblica e dalla Corte Costituzionale

## L'Agenzia delle entrate informa

- 17 | Software
- 17 | Aggiornamento archivi, elenchi e altre utilità

## Dottrina

- 18 | I principi italiani di valutazione 2015: Organismo italiano di valutazione
- 18 | Sovraindebitamento, le linee guida: Consiglio nazionale DDCC
- 18 | Collaborazione volontaria: Ordine DDCC di Milano
- 18 | Software e siti web aziendali, la disciplina contabile e fiscale: Accademia romana di ragioneria
- 19 | Studi di settore: Associazione geometri fiscalisti
- 19 | Le modifiche al prelievo fiscale sui redditi da attività finanziaria: Assonime
- 19 | I decreti legislativi attuativi della delega fiscale: Assonime

# Ordinary Assist

NORMATIVA	
<p><b>Processo tributario telematico - uso degli strumenti informatici: le specifiche tecniche</b>            Pubblicate le specifiche tecniche previste dall'art. 3, co. 3, del regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario.            Il provvedimento ha stabilito le regole tecnico-operative della fase introduttiva del processo tributario, da applicarsi ai processi telematici instaurati innanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, con riguardo alle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• registrazione e accesso al S.I.Gi.T.;</li> <li>• notificazioni e comunicazioni;</li> <li>• costituzione in giudizio;</li> <li>• formazione e consultazione del fascicolo informatico;</li> <li>• deposito degli atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio;</li> <li>• pagamento del contributo unificato tributario.</li> </ul>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto del 4/8/15 (G.U. n.184 del 10/8/15)</i></p>
<p><b>730 precompilato - Trasmissione telematica delle spese sanitarie da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate</b>            Individuate le specifiche tecniche e le modalità operative con cui le strutture sanitarie e i medici dovranno trasmettere in via telematica al Sistema TS i dati indicati nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 103408 del 31/7/15, relativi alle spese sanitarie così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi a eventuali rimborsi.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto del 31/7/15 (G.U. n.185 del 11/8/15)</i></p>
<p><b>Accordo FATCA Italia – Stati Uniti: misure attuative</b>            Pubblicato il decreto di attuazione della legge 18/8/15, n. 95, di ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la <i>compliance</i> fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), fatto a Roma il 10/1/14.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto del 6/8/15 (G.U. n.187 del 13/8/15)</i></p>
<p><b>Split payment: l'Italia autorizzata dall'Unione europea</b>            L'Italia è stata autorizzata dall'UE a utilizzare, fino al 31/12/17, lo split payment.            Lo split payment prevede che, in deroga all'ordinario meccanismo di applicazione dell'IVA, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni l'imposta è in ogni caso versata dagli enti pubblici secondo modalità e termini che sono stati fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I fornitori di beni e servizi alla PA ricevono l'importo del corrispettivo al netto dell'IVA che è versata, da parte degli enti pubblici cessionari, direttamente all'erario.            Le suddette disposizioni, introdotto con l'art.1, co.629 della legge n.190/2014 (legge di stabilità 2015), necessitavano del rilascio della deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, trattandosi di una misura non prevista dalla normativa UE, ma potevano essere comunque applicate per le operazioni a partire dall'1/1/15.</p>	<p><i>Consiglio, decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del 14/7/15 (G.U. dell'Unione europea L 217 del 18/08/15)</i></p>

# Ordinary Assist

<p>In deroga all'art. 206 (e all'art. 226 della direttiva 2006/112/CE per prevedere l'apposizione in fattura di una specifica annotazione secondo cui l'IVA deve essere versata su detto conto speciale), l'autorizzazione da parte della UE è stata ora concessa ma, l'Italia ha assicurato che non chiederà il rinnovo della stessa allo scadere in quanto, l'introduzione a regime della fatturazione elettronica nei rapporti con la PA, potrebbe venire meno l'esigenza antifrode a cui lo split payment è finalizzato.</p>	
<p><b>IMU terreni agricoli: la 1° rata entro il 30 ottobre 2015</b> Per il 2015 il pagamento della 1° rata dell'Imu sui terreni agricoli deve essere effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 30/10/15.</p>	<p><i>Art. 8, co.13 bis – decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (G.U. n.188 del 14/8/15)</i></p>
<p><b>Il decreto-legge n. 83/2015 (in materia di amministrazione giudiziaria) è stato convertito</b> Convertito in legge, il D.L. n. 83/2015, recante misure in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria</p>	<p><i>Legge 6/8/15, n. 132 (G.U. n. 192 del 20/08/15)</i></p>
<p><b>Nuovi incentivi per chi sceglie strumenti alternativi al ricorso giudiziale</b> - In sede di conversione in legge del decreto, è stato introdotto l'art. 21-bis, co. da 1 a 4, con il quale sono stati previsti incentivi fiscali per le parti che nel 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione;</li> <li>• corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del D.L. n. 132/2014 (procedimento arbitrale).</li> </ul> <p>L'incentivo è riconosciuto in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, e consiste in un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro.</p> <p>Con D.M. saranno stabiliti le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta.</p> <p>Il Ministero della giustizia comunicherà all'interessato, entro il 30/4/16, l'importo del credito di imposta effettivamente spettante, determinato in misura proporzionale alle risorse stanziare.</p> <p>Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per il 2015 ed è utilizzabile, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n.241/1997, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.</p> <p>Il credito di imposta non può dar luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 (interessi passivi) e 109, co. 5 (spese generali), del Tuir.</p> <p><b>Interpretazione autentica per la tassa automobilistica nel leasing</b> – è stato specificato che in caso di auto acquisita in leasing, al pagamento delle tasse automobilistiche di cui all'art. 5, co. 29, del D.L. n. 953/1982 il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore. Si configura la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.</p> <p>È stata, inoltre, modificato il criterio con cui è attribuita la competenza della tassa automobilistica alle Regioni e dunque, gli enti destinatari dei pagamenti della tassa.</p> <p>Il criterio è ora quello del luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo. Tale nuova disposizione si applica ai veicoli con scadenza del termine utile per il pagamento della tassa successiva al 15/8/15, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. I pagamenti della tassa successivi a tale scadenza dovranno, pertanto, individuare la Regione di competenza in base a tale nuovo criterio.</p>	

# Ordinary Assist

**Confermate le altre disposizioni fiscali** - Con la conversione non sono stati modificati e, pertanto risultano approvati nella versione già illustrata nell'**Ordinary assist n. 13/2015**, le disposizioni concernenti:

- deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione - Art. 16, commi 1 – 10;
- blocco trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate - Art. 17.

**Abuso del diritto, raddoppio dei termini di accertamento e regime di adempimento collaborativo: attuata la delega fiscale**

**Pubblicato, in attuazione degli artt. 5, 6 e 8, co. 2, della legge 11/3/14, n. 23 (delega fiscale) il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 concernente "Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente".**

*Decreto legislativo 5  
n. 128 del 5/8/15  
(G.U. n.190 del  
18/8/15)*

Con il decreto delegato:

- è stato introdotto l'art. 10 bis della legge n.212/00 che reca la nuova disciplina dell'abuso del diritto in cui il concetto di abuso è stato unificato a quella dell'elusione, ed è applicabile a tutti i tributi e non limitata a fattispecie particolari. La nuova disciplina dell'abuso esclude le conseguenze penali e mantiene ferma invece l'applicabilità delle sanzioni amministrative;
- è stato specificato, in tema di accertamento dei redditi e dell'IVA, che il raddoppio dei termini di accertamento in caso di violazioni penali si ha solo se la denuncia della violazione penale da parte dell'amministrazione interviene prima dello scadere dei termini ordinari. Nella legislazione previgente l'amministrazione finanziaria poteva beneficiare del raddoppio anche se non è stata ancora inoltrata una formale denuncia, ovvero se la stessa è stata presentata a termini ordinari ormai spirati;
- è stato introdotto il nuovo regime di adempimento collaborativo (cd. *tax compliance*), in via di prima applicazione per i soli contribuenti di maggiori dimensioni. Il nuovo istituto è finalizzato a eliminare le incertezze connesse alla gestione del rischio fiscale attraverso un rapporto di cooperazione e trasparenza nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, attraverso l'istituzione di un regime di scambio continuo di informazioni improntato alla trasparenza, con imposizione di doveri a carico dell'Agenzia delle entrate e del contribuente. In particolare, il nuovo istituto, a cui si aderirà su base volontaria, prevede un impegno del contribuente a fornire volontariamente, o a richiesta, informazioni complete e tempestive sulle transazioni che presentano maggiori rischi fiscali o che possano suscitare potenziali divergenze interpretative. L'amministrazione, a sua volta, deve rispondere alle esigenze del contribuente di poter ottenere la risoluzione delle questioni fiscali più complesse in maniera tempestiva, equilibrata e definitiva.

Le disposizioni del decreto sono state illustrate in dettaglio nello **Special Assist n. 7/2015**.

**Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle operazioni IVA: attuata la delega fiscale**

**Pubblicato, in attuazione dell'art. 9, co. 1, lett. d) e g), della legge 11/3/14, n. 23 (delega fiscale), il decreto legislativo n. 127 del 5/8/15, concernente "Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici."**

**Il provvedimento, che è stato illustrato nel dettaglio con lo **Special Assist n. 8/2015**, disciplina, tra l'altro, il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture e SDI, l'opzione per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse, ricevute e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il SDI e l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.**

*Decreto legislativo  
n. 127 del 5/8/15  
(G.U. n. 190 del  
18/8/15)*

# Ordinary Assist

<p><b>IVA: costituiscono servizi internazionali non imponibili anche i servizi accessori di piccole spedizioni di carattere non commerciale</b></p> <p>Modificata la disciplina IVA relativa a talune importazioni di merci di valore modesto. In particolare, con una modifica all'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 è stato stabilito che costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili anche i servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 633/1972 e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta.</p>	<p><i>Art. 12, co. 1- legge n. 115 del 29/7/15 (G.U. n.178 del 3/8/15)</i></p>
<p><b>Estese le franchigie dai diritti doganali anche ai servizi accessori</b></p> <p>Sarà un regolamento a modificare la disciplina in materia (decreto MEF n. 489/1997) prevedendo che, nel caso di applicazione della franchigia alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e a quelle di valore trascurabile, sono ammessi alla franchigia dai diritti doganali anche i relativi servizi accessori indipendentemente dal loro ammontare.</p>	<p><i>Art. 12, co. 2- legge n. 115 del 29/7/15 (G.U. n.178 del 3/8/15)</i></p>
<p><b>IVA: modifiche alla disciplina relativa a talune operazioni intra-UE</b></p> <p>La modifica riguarda la disciplina degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operazioni che non costituiscono acquisti intracomunitari ai sensi dell'art. 38, co.5, lett. a), del D.L. n. 331/1993 - rientra in tale categoria l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali di beni successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo di imposta, nello Stato membro di provenienza. Rispetto alla precedente versione, dunque, è eliminata la possibilità di spedizione o di trasporto per conto del committente in altro Stato membro ovvero fuori del territorio UE.</li> <li>• Operazioni che non costituiscono cessioni intracomunitarie ai sensi dell'art. 41, co. 3, del D.L. n. 331/1993 - L'assimilazione alle cessioni intracomunitarie non imponibili non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto di perizie o delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni.</li> </ul>	<p><i>Art. 13 - legge n. 115 del 29/7/15 (G.U. n.178 del 3/8/15)</i></p>

# Ordinary Assist

## PRASSI

<p><b>Principali novità della legge di stabilità 2015, istruzioni operative: Guardia di Finanza</b>  <b>Illustrate le principali novità della legge n.190/2015, con particolare riferimento alla nuova disciplina del ravvedimento operoso</b></p>	<p><a href="#"><u>G.d.F., circolare n.850 del 3/8/15</u></a></p>
<p><b>Alcune conferme sulla disciplina del nuovo ravvedimento operoso</b> - È stato confermato che l'accesso al ravvedimento operoso è precluso solo dopo l'avvenuto esercizio del potere di rettifica delle dichiarazioni da parte dell'Agenzia, ossia dopo la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni di cui agli artt. 36 bis e 36 ter del D.P.R. n. 600/1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633/1972. Il contribuente potrà, dunque, regolarizzare errori/omissioni anche in costanza dell'attività di controllo o successivamente alla constatazione di violazioni.</p> <p>Le nuove ipotesi di ampliamento dei termini per l'accesso al ravvedimento operoso non riguardano i casi di omessa dichiarazione per i quali continua ad applicarsi l'art. 13, co.1, lett. c) d.lgs. n. 471/1997.</p> <p><b>Gli effetti del ravvedimento sull'attività di controllo</b> - Il pagamento e la regolarizzazione conseguenti al ravvedimento operoso non inibiscono né limitano l'esercizio dei poteri ispettivi e le attività di controllo e accertamento. Tuttavia, è stato precisato che qualora il contribuente, nel corso di una verifica o di un controllo fiscale, si avvale del ravvedimento operoso per regolarizzare violazioni/omissioni che riguardano aspetti gestionali e contabili interessati dall'attività ispettiva ma non ancora verbalizzati, se da parte degli organi di verifica viene verificata la coincidenza tra la tipologia e l'entità della regolarizzazione e le potenziali violazioni da verbalizzare, è possibile per i verificatori non procedere alla redazione dei rilievi, tranne il caso in cui sia necessario approfondirne alcuni aspetti diversi da quelli oggetto del ravvedimento. In questo caso l'intervento di verifica sarà chiuso.</p>	
<p><b>Voluntary disclosure, istruzioni operative: Guardia di Finanza</b>  <b>Illustrata la disciplina della collaborazione volontaria di cui alla legge n. 186/2014. Tra gli altri chiarimenti, è stato precisato che qualora il contribuente presenti la richiesta di collaborazione volontaria successivamente all'apertura di una verifica, l'effetto preclusivo di cui all'art. 5-quater, co.2, del D.L. n. 167/1990 – secondo cui l'istanza non può essere presentata dopo che l'autore della violazione ha avuto formale conoscenza dell'inizio degli accessi, ispezioni o verifiche, nonché di procedimenti penali per violazione di norme tributarie - è limitato all'ambito oggettivo della procedura, ossia ai tributi e ai periodi d'imposta interessati dall'intervento in corso di esecuzione, così come formalmente comunicati al soggetto ispezionato nel quadro del processo verbale di verifica o di operazioni compiute relativo all'avvio dell'intervento.</b></p>	<p><a href="#"><u>G.d.F., circolare n. 1037 del 3/8/15</u></a></p>
<p><b>Voluntary disclosure, i nuovi chiarimenti</b>  <b>Dopo le prime indicazioni contenute nella circolare n. 10/E del mese di marzo e in quella n. 27/E di luglio, la circolare fornisce ulteriori precisazioni sull'applicazione delle misure introdotte dalla legge n. 186/2014 in materia di emersione e rientro di capitali illecitamente detenuti all'estero.</b></p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 30 dell'11/8/15</i></p>
<p><b>Documentazione</b> – l'esito della procedura di collaborazione volontaria non sarà compromesso se il contribuente risulta oggettivamente impossibilitato a produrre tutta la documentazione utile a ricostruire la sua situazione fiscale. Questo purché nella relazione di accompagnamento venga segnalata la presenza delle cause che impediscono la tempestiva produzione documentale o che non permettono una puntuale rappresentazione delle violazioni dichiarative oggetto della regolarizzazione. La documentazione dovrà essere comunque trasmessa entro la notifica da parte dell'ufficio dell'invito a comparire o, almeno, nell'ambito del contraddittorio propedeutico alla redazione dell'atto di accertamento con adesione.</p> <p><b>Rapporti con lo scudo fiscale</b> – il contribuente che si è avvalso del cosiddetto scudo fiscale e vuole accedere</p>	

# Ordinary Assist

alla procedura di disclosure, dovrà indicare nella relazione di accompagnamento le dichiarazioni riservate direttamente o indirettamente correlate alle poste patrimoniali e ai redditi oggetto dell'attuale procedura.

**Trattamento fiscale applicabile alle rendite del tipo AVS** – quando le pensioni sono accreditate su conti elvetici senza l'intervento di un intermediario finanziario residente, l'imponibile è, comunque, assoggettato ad un'imposizione sostitutiva del 5%. In questo caso, il contribuente che non abbia canalizzato la riscossione di tali rendite attraverso un intermediario italiano, può, pertanto, avvalersi della procedura di collaborazione volontaria.

**Rimpatrio delle somme oggetto di emersione** – I capitali dall'estero possono essere fatti rientrare già dalla data immediatamente successiva a quella di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria. Le Entrate forniscono chiarimenti sugli elementi che il contribuente deve fornire sul piano probatorio in merito all'avvenuto rimpatrio.

**Monitoraggio rafforzato e immobili all'estero** – Assieme all'ambito temporale, la circolare, affronta anche alcuni dubbi riguardanti il rilascio dell'autorizzazione all'intermediario finanziario estero a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di procedura (c.d. waiver).

**Ulteriori chiarimenti** - riguardano gli aspetti sanzionatori connessi al caso di emersione di immobili all'estero, nonché alle violazioni in materia di imposta di registro, di imposta sulle donazioni o di imposta di successione.

## Voluntary disclosure, modello waiver svizzero in alternativa al fac-simile italiano

**I contribuenti che intendono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per l'emersione dei capitali detenuti in Svizzera potranno utilizzare un nuovo modello di waiver messo a punto dall'Agenzia delle entrate e dall'Associazione Bancaria Ticinese, coadiuvata dall'Associazione Svizzera dei Banchieri. Il modello, che può essere usato in alternativa al fac-simile già disponibile sul sito delle Entrate, risponde sia alle esigenze del Fisco italiano che a quelle delle banche svizzere, che hanno collaborato per trovare delle soluzioni condivise. Tra le novità, rispetto ai modelli precedenti approntati dall'Associazione Svizzera dei Banchieri, la presenza di maggiori dettagli sull'identificazione della relazione bancaria e alcune modifiche alle relative istruzioni.**

*Agenzia delle  
entrate, comunicato  
stampa del  
27/08/15*

**Vantaggi** - Presentando il waiver, il contribuente potrà ottenere una riduzione delle sanzioni della metà del minimo edittale per le violazioni degli obblighi dichiarativi, previsti dall'art. 4 del D.L. n. 167/90, anche se mantiene o trasferisce le attività finanziarie, oggetto della procedura di collaborazione volontaria presso un intermediario fuori dall'Italia o dagli Stati membri dell'UE o aderenti al SEE. Inoltre, al contribuente che presenta il waiver non si applica il raddoppio dei termini (art. 12, co. 2-bis e 2-ter, del DI 78/2009), nel caso in cui le attività finanziarie continuino ad essere detenute o vengano trasferite a seguito dell'attivazione della procedura in Svizzera, in Liechtenstein o nel Principato di Monaco, in quanto Stati che hanno sottoscritto un accordo per lo scambio di informazioni in materia fiscale in base agli standard OCSE entro il 2/3/15.

**Dove prendere i modelli** - È possibile scaricare il fac-simile di waiver svizzero e quello ufficiale dell'Agenzia delle entrate direttamente dal sito internet dell'Agenzia, nella sezione dedicata alla voluntary disclosure.

## Voluntary disclosure, ancora chiarimenti

**L'Agenzia pubblica un nuovo documento di prassi che fornisce ulteriori precisazioni per l'applicazione delle misure introdotte dalla Legge n. 186/2014 in materia di emersione e rientro di capitali illecitamente detenuti all'estero.**

*Agenzia delle  
entrate, circolare n.  
31 del 28/08/15*

**Accesso alla procedura per i contribuenti presenti nella Lista Falciani** - l'indicazione di un contribuente all'interno della Lista, in mancanza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria, non preclude la possibilità di accedere alla voluntary disclosure.

# Ordinary Assist

**Detenzione di attività nella Repubblica di San Marino** - in caso di regolarizzazione nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di attività detenute nella Repubblica di San Marino, la normativa di favore prevista, sia con riguardo all'ambito temporale che ai profili sanzionatori, trova applicazione anche in mancanza del rilascio del waiver.

**La relazione non sostituisce l'obbligo di compilazione del quadro Rw di Unico 2015** - l'obbligo di indicare le attività nel quadro Rw del modello Unico 2015 non può considerarsi assolto mediante l'evidenziazione delle stesse nella relazione di accompagnamento alla richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria.

**Redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate** - Fino al perfezionamento del rimpatrio giuridico, gli obblighi di monitoraggio fiscale relativi alle attività e agli investimenti detenuti all'estero, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, ricadono unicamente sul contribuente, il quale deve adempiere agli eventuali obblighi dichiarativi per le annualità 2014 e 2015.

**Rimpatrio giuridico delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero** - l'attestazione rilasciata dall'intermediario può essere idonea a dimostrare l'avvenuto affidamento allo stesso delle attività rimpatriate. La circolare spiega inoltre che i benefici previsti dalla disclosure possono essere riconosciuti anche per il contributo di solidarietà e che le società fiduciarie cosiddette statiche non possono applicare il regime di risparmio gestito in relazione alle attività oggetto di emersione nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria.

## Cessione dell'unica azienda detenuta da un'impresa familiare - trattamento fiscale della plusvalenza

**Forniti chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi dell'eventuale plusvalenza realizzata in caso di azienda - ricevuta in donazione ed esercitata sotto forma di impresa familiare - ceduta ad un terzo soggetto.**

*Agenzia delle  
entrate, risoluzione  
n. 78 del 31/08/15*

Tale plusvalenza:

- deve essere tassata solo in capo al titolare dell'impresa e risulta fiscalmente irrilevante per i collaboratori familiari;
- deve essere ricondotta tra i redditi d'impresa (e non tra i redditi diversi) anche se l'azienda era pervenuta al cedente per donazione;
- può essere assoggettata a tassazione separata dato che, avendo acquisito l'azienda "in continuità" nel computo del periodo di possesso può essere considerato anche il periodo in cui l'azienda era posseduta dal donante.

## Condominio minimo - Detrazione spese per interventi edilizi

**Fornite indicazioni per il caso in cui sulle parti comuni di un edificio, composto da tre appartamenti distintamente accatastati e appartenenti a tre fratelli, sono stati effettuati interventi edilizi nei mesi di giugno e luglio 2014, dopo avere richiesto le autorizzazioni previste al competente ufficio comunale.**

**I pagamenti relativi agli interventi sono stati effettuati, pro quota da ciascuno dei proprietari, mediante l'apposita procedura di bonifico bancario prevista per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione edilizia fiscalmente agevolati.**

**Per accedere alla detrazione è necessario che, entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2014, in cui sono state sostenute le spese:**

- sia presentata a un Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate la domanda di attribuzione del codice fiscale al condominio, mediante il modello AA5/6;
- sia stata versata dal condominio, con indicazione del codice fiscale attribuito, la sanzione prevista dall'art. 13, co. 1, lett. a), del D.P.R. n. 605/1973, per l'omessa

*Agenzia delle  
entrate, risoluzione  
n. 74 del 27/08/15*

# Ordinary Assist

<p>richiesta del codice fiscale, nella misura minima di euro 103,29, mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 8912;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il condominio invii una comunicazione in carta libera all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in relazione all'ubicazione del condominio.</li> </ul> <p>Nella comunicazione, unica per tutti i condòmini, deve essere specificato, distintamente per ciascun condomino:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le generalità e il codice fiscale;</li> <li>• i dati catastali delle rispettive unità immobiliari;</li> <li>• i dati dei bonifici dei pagamenti effettuati per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;</li> <li>• la richiesta di considerare il condominio quale soggetto che ha effettuato gli interventi;</li> <li>• le fatture emesse dalle ditte nei confronti dei singoli condòmini, da intendersi riferite al condominio.</li> </ul>	
<p>Ciascun condomino, nel presupposto che la ripartizione delle spese corrisponda ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi del codice civile per la suddivisione delle spese, potrà inserire le spese sostenute nel periodo d'imposta 2014 nel modello UNICO PF 2015 da presentare entro il 30/9/15 o, se ha già presentato il modello 730/2015, nel modello 730/2015 integrativo da presentare entro il 26/10/15, considerato che il termine di presentazione del modello (25 ottobre) cade in un giorno festivo.</p> <p>In particolare, nel modello UNICO PF 2015 nei righe da RP41 a RP47, nella colonna 3 (codice fiscale), dovrà essere inserito il codice fiscale del condominio e nei righe RP51 o RP52 dovrà essere barrata la casella 2 (condominio).</p> <p>Nel modello 730/2015 nei righe da E41 a E44, nella colonna 3 (codice fiscale), dovrà essere inserito il codice fiscale del condominio e nei righe E51 o E52 dovrà essere barrata la casella 2 (condominio). Si ricorda che, non essendo stato nominato in via facoltativa un amministratore di condominio, non deve essere compilato il quadro AC del modello UNICO PF (Cfr. Circ. n. 204/2000), in cui è prevista l'indicazione, tra l'altro, dei dati catastali degli immobili condominiali. Tali dati dovranno essere specificati nella comunicazione, unica per tutti i condòmini, all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in relazione all'ubicazione del condominio, in precedenza richiesta.</p>	
<p><b>Disposizioni attuative FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)</b></p> <p><b>Il provvedimento rende esecutivo l'art. 5, co. 4 del decreto MEF del 6/8/15 (vedi sopra), attuativo dell'accordo FATCA, stabilendo modalità e termini di trasmissione dei dati oggetto di comunicazione.</b></p> <p><b>L'accordo intergovernativo FATCA, ratificato con legge 18 giugno 2015, n. 95 e operativo a partire dal 1° luglio 2014, è volto a contrastare l'evasione fiscale - realizzata da cittadini e residenti statunitensi mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane e da residenti italiani mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie statunitensi - tramite lo scambio automatico di informazioni finanziarie.</b></p> <p><b>Al fine di ottemperare agli adempimenti di trasmissione dei dati all'IRS (Internal Revenue Service) statunitense, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione (RIFI) trasmettono all'Agenzia delle entrate i dati sul titolare statunitense del conto e sul conto stesso, compresi gli importi dei pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti (NPMI).</b></p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 106541 del 7/8/15</i></p>

# Ordinary Assist

<p><b>Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi in caso di pagamento rateale</b></p> <p>Sciolti i dubbi sull'applicabilità del principio di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi in alcuni casi particolari.</p> <p>In caso di somme dovute da un contribuente in base a un accertamento con adesione o a una conciliazione giudiziale, gli eredi dovranno pagare solo le imposte e gli interessi e non le sanzioni. L'erede non sarà tenuto a pagare né le sanzioni contenute negli accordi tra Fisco e contribuente, né le eventuali sanzioni dovute per un ritardo nel pagamento delle rate oppure per la decadenza dal beneficio del piano di rateazione.</p> <p>La proroga di 6 mesi in favore degli eredi di tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente (o che scadono entro 4 mesi), trova applicazione anche in relazione ai termini di pagamento delle rate scadenti successivamente al decesso del contribuente. Le rate successive dovranno includere solo gli importi dovuti a titolo di imposta e interessi.</p> <p>In relazione alle rimanenti rate ancora da versare gli uffici non potranno neppure chiedere agli eredi il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento delle rate ovvero in caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione. Resta comunque ferma la facoltà degli eredi di estinguere il debito tributario residuo in unica soluzione.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 29 del 7/08/15</i></p>
<p><b>Autotrasportatori, il Mef rivede le deduzioni forfetarie</b></p> <p>In sostituzione delle misure riportate nel comunicato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate il 2/7/15, gli importi delle deduzioni forfetarie spettanti per il periodo d'imposta 2014 sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 44 euro per i trasporti all'interno della regione e delle regioni confinanti. Al riguardo si ricorda che la deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti;</li> <li>• 73 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 6/8/15</i></p>
<p>Resta confermata la misura agevolativa per il recupero delle somme, versate nel 2014, come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.</p>	
<p><b>Preclusione all'autocompensazione e compensazione dei rimborsi da assistenza fiscale</b></p> <p>Forniti chiarimenti circa l'ambito applicativo dell'art. 15 del D.lgs. n. 175 del 21/11/14 (decreto sulla Semplificazione fiscale e dichiarazione precompilata) che, in un'ottica di trasparenza, prevede che il sostituto d'imposta recuperi le ritenute versate in più rispetto al dovuto nonché i rimborsi effettuati nei confronti del sostituto mediante compensazione tramite modello F24.</p> <p>In particolare, il dubbio interpretativo attiene all'applicabilità, con riferimento a tali compensazioni operate dai sostituti, della c.d. preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli, introdotta dall'art. 31 del D.L. n. 78/2010 (c.d. "Decreto anticrisi").</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 73 del 4/08/15</i></p>
<p>Con circolare n. 31/2014, in relazione alle novità fiscali introdotte dal D.lgs. n.175/2014, è stato chiarito che, a decorrere dal 2015, i sostituti d'imposta recuperano le somme rimborsate ai sostituti e i versamenti di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto dandone evidenza nel modello di pagamento F24. Nel</p>	

# Ordinary Assist

medesimo documento di prassi, peraltro, è stato espressamente previsto che tali compensazioni non concorrono alla determinazione del limite di compensazione attualmente fissato in 700.000 euro per ciascuno anno solare dall'art. 34, co. 1, della legge n. 388/2000. Inoltre, è stato escluso che per tali compensazioni sussista, anche quando di importo superiore a 15.000 euro annui, l'obbligo di apposizione del visto di conformità ovvero di sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile di cui all'art. 1, co. 574, della legge n. 147/2013.

Ciò, è stato chiarito, nel presupposto che le regole sopra richiamate sono riferibili esclusivamente all'utilizzo in compensazione "orizzontale o esterna" dei crediti, categoria in cui non sono ascrivibili le compensazioni in esame. Ne deriva che, per le medesime ragioni, le stesse non soggiacciono, altresì, al divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti previsto dal citato art. 31 del decreto- legge n. 78/2010.

<p><b>Aliquota IVA applicabile alla cessione di carni di quaglia congelate</b> La cessione di carne di quaglia surgelata è compresa tra le operazioni che, in base al numero 7 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, scontano l'IVA con applicazione dell'aliquota nella misura del 10%.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 76 del 28/08/15</i></p>
<p><b>Regime di vantaggio - IVA relativa ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a privati residenti in altro Paese dell'Unione europea</b> Nell'ipotesi di servizi elettronici resi nei confronti sia di soggetti passivi d'imposta (B2B) sia di privati consumatori comunitari (B2C), tali operazioni devono essere assoggettate ad IVA nel luogo ove il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza. Pertanto, anche laddove tali operazioni siano rese nell'ambito del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, co. 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, l'IVA relativa all'operazione è assolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei rapporti B2B, dal committente nel proprio Paese, essendo l'operazione fuori campo IVA in Italia;</li> <li>• nei rapporti B2C, ai fini del corretto assolvimento degli obblighi IVA, il prestatore è tenuto ad identificarsi in ciascuno Stato membro in cui presta tali servizi oppure, in alternativa, può avvalersi del regime Mini One Stop Shop (cd. MOSS), come previsto dall'art. 74-sexies del D.P.R. n. 633/1972, applicando le regole procedurali specificamente previste per tali operazioni.</li> </ul> <p>Devono in parte ritenersi superati i chiarimenti resi in via interpretativa con la circolare n. 36/2010.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 75 del 28/08/15</i></p>
<p><b>Cambi valute estere mese di luglio 2015</b> Accertate, per il mese di luglio 2015, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBCA, agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore DC normativa del 25/08/15</i></p>
<p><b>Aliquota IVA del 4% componenti monouso essenziali ed indispensabili per l'impianto dello stent coronarico</b> Forniti chiarimenti in merito alla individuazione dell'esatta aliquota IVA applicabile ai seguenti dispositivi medici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• catetere guida;</li> <li>• filo guida;</li> <li>• catetere a palloncino;</li> <li>• sistema di gonfiaggio;</li> <li>• catetere di aspirazione.</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 72 del 3/08/15</i></p>

# Ordinary Assist

<p>Tali dispositivi medici possono essere ricondotti tra i beni di cui al punto 33), della tabella A, parte seconda, del D.P.R. n. 633/1972 (aliquota IVA del 4%), trattandosi di componenti monouso essenziali e indispensabili per l'impianto dello stent coronarico nel paziente affetto da patologia cardiaca, privi di autonoma funzionalità.</p>	
<p><b>Tax credit per la riqualificazione delle strutture ricettive - Periodo d'imposta 2014</b> Disponibili le istruzioni e modalità telematiche per l'invio istanza L'istanza deve essere presentata in forma telematica, insieme all'attestazione di effettività delle spese sostenute, tramite il Portale dei Procedimenti <a href="https://procedimenti.beniculturali.gov.it">https://procedimenti.beniculturali.gov.it</a></p>	<p><i>MIBACT, sul sito internet dal 4/8/15</i></p>
<p><b>Tempi</b> - dalle ore 10:00 del 15/9/15 fino alle ore 16:00 del 9/10/15 il legale rappresentante dell'impresa può registrarsi sul Portale dei Procedimenti <a href="https://procedimenti.beniculturali.gov.it">https://procedimenti.beniculturali.gov.it</a> <b>Click day</b> - dalle ore 10:00 del 12 ottobre 2015 alle ore 16:00 del 15 ottobre 2015</p>	
<p><b>Treatmento medico chirurgico per il disturbo di identità di genere – detrazione delle spese</b> In riferimento al trattamento medico chirurgico per adeguare i propri caratteri sessuali, le spese per l'intervento di "metoidioplastica", che consiste nella ricostruzione degli organi genitali maschili, previo accertamento del "disturbo di identità di genere", rientrano tra le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'art. 15, co. 1, lett. c), del Tuir. Per poter fruire della detrazione è necessario che dalla fattura del centro accreditato presso cui è eseguita la prestazione sanitaria risulti la descrizione della prestazione stessa.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 71 del 3/08/15</i></p>
<p><b>Modello 730 precompilato - Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie</b> Definite le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. A partire dal 2016, nella dichiarazione precompilata saranno presenti i dati relativi alle spese sanitarie dei contribuenti, i quali saranno messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate entro il 1° marzo di ciascun anno dal "Sistema tessera sanitaria". In particolare, tra i chiarimenti forniti dal citato Provvedimento si segnala che i dati resi disponibili all'Agenzia riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;</li> <li>• codice fiscale o partita IVA e denominazione di chi eroga la prestazione;</li> <li>• data del documento di spesa;</li> <li>• tipologia di spesa;</li> <li>• importo della spesa o del rimborso;</li> <li>• data del rimborso.</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 103408 del 31/7/15 (pubblicato il 3/8/15)</i></p>
<p><b>Opposizione dell'assistito</b> - Ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle entrate, con relativa cancellazione, i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno precedente e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. L'opposizione viene manifestata con le seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;</li> <li>b) negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale. L'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.</li> </ol>	

# Ordinary Assist

Le disposizioni di cui alla lettera b) non si applicano con riferimento alle spese sanitarie sostenute nel corso del 2015.

Già a partire dal 2016 per i dati relativi all'anno 2015, l'opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dal 1° al 28/2 dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle entrate. L'assistito può consultare l'elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all'invio dei relativi dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria all'Agenzia delle entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta la cancellazione degli stessi e l'automatica esclusione anche dei relativi rimborsi.

Con riferimento alle sole spese sostenute nel 2015, dall'1/10/15 al 31/1/16, l'assistito, in alternativa alla modalità citata può esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle entrate i dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa comunicando all'Agenzia delle entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, gli altri dati anagrafici esposti nel modello e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza. L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi ad una tipologia di spesa comporta la cancellazione degli stessi e l'automatica esclusione anche dei relativi rimborsi.

Per effettuare la comunicazione l'assistito può:

- inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica che sarà pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate;
- telefonare al Centro di assistenza multicanale dell'Agenzia delle entrate mediante l'utilizzo dei numeri 848.800.444 - 0696668907 (da cellulare) – +39 0696668933 (da estero);
- recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate e consegnare l'apposito modello di richiesta di opposizione di cui all'allegato 1 del presente provvedimento.

Se l'assistito utilizza le modalità di cui alle lettere a) e b) può inviare il modello di richiesta di opposizione di cui all'allegato 1 o fornire le informazioni sopra indicate in forma libera.

In tutti i casi di utilizzo del modello di cui all'allegato 1, alla richiesta occorre allegare copia del documento di identità, mentre nell'ipotesi di richiesta in forma libera è sufficiente indicare il tipo di documento di identità, il numero e la scadenza dello stesso.

A seguito della richiesta di opposizione rilevata secondo quanto previsto, il servizio sincrono del Sistema Tessera Sanitaria consente la gestione della richiesta secondo le seguenti modalità:

- il Sistema Tessera Sanitaria acquisisce dall'Agenzia delle entrate il codice fiscale ovvero la lista dei codici fiscali da elaborare, con l'indicazione per ogni codice fiscale di una o più tipologie di spesa da escludere, e conseguentemente cancellare, come richiesto dal medesimo assistito;
- il Sistema Tessera Sanitaria cancella per ogni codice fiscale tutte le spese sanitarie e i rimborsi afferenti alle tipologie di spesa escluse;
- il Sistema Tessera Sanitaria comunica all'Agenzia delle entrate l'esito dell'operazione effettuata.

L'opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie e dei rimborsi può essere esercitata direttamente dall'assistito che abbia compiuto i sedici anni d'età. Se l'assistito non ha compiuto i sedici anni d'età o è incapace d'agire l'opposizione viene effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore.

Resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire le spese per le quali è stata esercitata l'opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.

# Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIA FISCALI COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ	
<p><b>Opera audiovisive - Crediti d'imposta a favore dei produttori indipendenti - codici tributo</b></p> <p>Istituiti i seguenti codici tributo per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei crediti d'imposta a favore dei produttori indipendenti per la realizzazione di opere audiovisive, come previsto dal decreto MIBACT del 5/2/15:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "6851" denominato "Tax credit produzione opere televisive nazionali - DM 5 febbraio 2015";</li> <li>• "6852" denominato "Tax credit produzione esecutiva opere televisive estere - DM 5 febbraio 2015";</li> <li>• "6853" denominato "Tax credit produzione opere web nazionali - DM 5 febbraio 2015";</li> <li>• "6854" denominato "Tax credit produzione esecutiva opere web estere - DM 5 febbraio 2015".</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 77 del 31/8/15</i></p>
<p><b>INTRA12 - Approvazione del nuovo modello</b></p> <p>Approvato il modello INTRA 12 che deve essere utilizzato dagli enti non commerciali non soggetti IVA e dagli agricoltori esonerati per dichiarare l'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni, degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, l'ammontare dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo versamento.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 110450 del 25/08/15</i></p>
<p><b>Somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti nel 2014 dal Senato, dalla Camera dei Deputati, della Presidenza della Repubblica e dalla Corte Costituzionale</b></p> <p>Individuate le modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti nel periodo di imposta 2014 e consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 degli assistiti ai quali è prestata assistenza fiscale nell'anno 2015 da parte del Senato dalla Presidenza della Repubblica, Presidenza della Repubblica, della Camera dei Deputati e della Corte Costituzionale.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimenti del direttore n. 110450, n. 110464, 110446 e n. 110454 del 25/08/15</i></p>

# Ordinary Assist

## L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

### Software

Disponibili i seguenti aggiornamenti:

- aggiornamento software di controllo del modello F24 per banche, Poste e Agenti della riscossione;
- aggiornamento software di controllo dei modelli F24 (Versione: 3.8.8);
- aggiornamento software di compilazione del modello 770 semplificato (versione 1.2.0);
- aggiornamento software di controllo del modello 770 semplificato (versione 1.2.0);
- aggiornamento software di compilazione del modello Unico Pf;
- aggiornamento software di controllo del modello Unico Pf;
- aggiornamento software di compilazione del Unico Sc;
- aggiornamento software di controllo del modello Unico Sc.

*Agenzia delle entrate,  
pubblicati sul sito  
Dall'1 al 31/8/15*

### Aggiornamento archivi, elenchi e altre utilità

Disponibili gli aggiornamenti di:

- F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione;
- archivi provinciali Docfa 4;
- specifiche tecniche del modello Unico Persone fisiche 2015;
- archivi Docte2;
- specifiche tecniche del modello Unico Sc;
- tabella dei Comuni convenzionati per pagamenti di imposte comunali.

# Ordinary Assist

<b>DOTTRINA</b>	
<p><b>I principi italiani di valutazione 2015: Organismo italiano di valutazione</b> Sono stati pubblicati e sono consultabili sul sito dell'Organismo Italiano di valutazione i Principi Italiani di Valutazione (PIV) – Edizione 2015. La data di applicazione è l'1/1/16.</p>	<p><i>OIV, Principi italiani di valutazione 2015, pubblicati sul sito</i></p>
<p><b>Sovraindebitamento, le linee guida: Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili</b> Sono state pubblicate le "Linee guida sul sovraindebitamento". Il documento dei dottori commercialisti esamina la normativa vigente in tema di sovraindebitamento e fornisce indicazioni per gli Organismi di composizione della crisi e per i professionisti chiamati a ricoprire i ruoli e le funzioni disciplinate, sia dalla legge n. 3/2012, sia dal decreto n. 202/2014 che ne reca il regolamento di attuazione. In particolare, si ricorda che le disposizioni suddette riguardano situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali già vigenti. Le Linee guida si soffermano sulla normativa e sulle procedure in essa descritte, nonché sui requisiti di professionalità e indipendenza e sulle rilevanti funzioni attribuite a referenti, gestori e liquidatori.</p>	<p><a href="#"><u>CNDCEC, documento pubblicato il 6/8/15</u></a></p>
<p><b>Collaborazione volontaria: Ordine dei commercialisti di Milano</b> Pubblicato uno studio in tema di collaborazione volontaria. Il documento dei commercialisti di Milano affronta temi di incerta applicazione operativa che non hanno ancora ricevuto risposte interpretative certe. In particolare, lo studio affronta, cercando di dare soluzioni, le questioni connesse ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• giustificazione dei prelievi e validità della collaborazione volontaria;</li> <li>• gestione dei contanti e dei metalli preziosi contenuti in cassette di sicurezza all'estero;</li> <li>• regolarizzazione degli immobili detenuti all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio;</li> <li>• interposizione di soggetti esteri ed esteroinvestizione;</li> <li>• trattamento delle minusvalenze;</li> <li>• utilizzabilità del credito di imposta per le imposte pagate all'estero nella voluntary disclosure</li> <li>• coordinamento della procedura di voluntary disclosure con la compilazione del quadro RW del modello Unico 2015</li> </ul>	<p><a href="#"><u>ODCEC Milano, documento n. 2/2015 pubblicato sul sito il 5/8/15</u></a></p>
<p><b>Software e siti web aziendali, la disciplina contabile e fiscale: Accademia romana di ragioneria</b> Illustrato il trattamento contabile e fiscale di software e siti web aziendali.</p>	<p><a href="#"><u>Accademia di ragioneria, nota operativa n. 11/2015</u></a></p>
<p><b>Software di base (essenziale per il funzionamento dell'hardware)</b> - Il costo di acquisto deve essere capitalizzato insieme all'elaboratore. Le quote di ammortamento sono determinate in base all'art. 102 del Tuir.</p> <p><b>Software applicativo (consente alla macchina di assolvere specifiche funzioni)</b> – il trattamento fiscale dipende dal titolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Software acquistato a titolo di proprietà o in licenza d'uso a tempo indeterminato;</li> <li>• Software acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo determinato;</li> <li>• Software autoprodotta per uso interno e non giuridicamente tutelato.</li> </ul> <p><b>Siti web</b> - il trattamento del costo dipende dalle caratteristiche del sito. Si distingue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sito web realizzato con la sola finalità di descrivere le attività commerciali dell'impresa (c.d. "sito vetrina");</li> <li>• Sito web dedicato allo svolgimento di transazioni commerciali (c.d. "sito e-commerce");</li> <li>• Portali aziendali "integrati"</li> </ul>	

# Ordinary Assist

<p><b>Studi di settore: Associazione geometri fiscalisti</b>          Illustrata la disciplina degli studi di settore. Il documento dei Geometri spiega cosa sono gli studi di settore, la congruità, la coerenza, quali sono le cause di esclusione dall'applicazione, le "particolari circostanze" in presenza delle quali può essere giustificato uno scostamento, il regime sanzionatorio previsto in materia.</p>	<p><a href="#"><u>AGEFIS, portolano n. 7/2015</u></a></p>
<p><b>Le modifiche al prelievo fiscale sui redditi da attività finanziaria: Assonime</b>          Commentate le misure introdotte dalla legge di stabilità 2015 sul trattamento dei rendimenti dei fondi pensione, della rivalutazione del TFR, delle polizze vita e dei dividendi degli enti non commerciali.          È stato sottolineato l'inasprimento del prelievo fiscale su tali redditi e sono state evidenziate alcune incongruenze del nuovo regime, soprattutto per quanto riguarda i dividendi degli enti non commerciali.</p>	<p><i>Assonime, circolare n. 26 del 6/8/15</i></p>
<p><b>I decreti legislativi attuativi della delega fiscale: Assonime</b>          Illustrate le principali novità normative contenute negli schemi dei prossimi decreti legislativi attuativi della delega fiscale (legge n. 23 del/2014).          In particolare, sono state commentate le novità riguardanti il sistema sanzionatorio, gli interpelli, il contenzioso, la riscossione, il monitoraggio dell'evasione fiscale, il riordino delle disposizioni in materia di erosione , nonché l'organizzazione delle agenzie fiscali.</p>	<p><i>Assonime, circolare n. 25 del 3/8/15</i></p>